



**Comune di Agerola**  
Città Metropolitana di Napoli  
-----

## **Capitolato Tecnico di Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera**

**Contraente:**

<b>Comune di Agerola</b>
--------------------------

Piazza Unità d'Italia, 15 – Agerola (Na)
--

Codice fiscale: 00559860630
-----------------------------

Limiti di indennizzo per la R.C.T.: € 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di: € 5.000.000,00 per persona danneggiata, e di € 5.000.000,00 per danni a cose od animali;
---

Limiti di indennizzo per la R.C.O.: € 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 5.000.000,00 per persona danneggiata.
--

Franchigia: € 2.000,00 per sinistro
-------------------------------------

**Durata del Contratto:**

Quattro anni (48 mesi) a partire dalla data di emissione del documento di polizza/inizio copertura
--

Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005
--

## DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b>CONTRAENTE/ASSICURATO</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE</b>	La copertura assicurativa offerta dal contratto di assicurazione.
<b>BROKER</b>	L'intermediario autorizzato dal Contrente ed iscritto nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.
<b>SOCIETA'/ASSICURATORI</b>	Impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.
<b>CONTRAENTE</b>	Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione indicato nel frontespizio di polizza.
<b>SCHEDA DI COPERTURA</b>	Il documento allegato al contratto di assicurazione, facente parte integrante ed essenziale dello stesso, che contiene, a seconda dei casi, i dati del <b>Contraente</b> e dell' <b>Assicurato</b> , il massimale, i sottolimiti, la decorrenza, il premio, gli assicuratori il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dall'assicurazione, gli eventuali altri dettagli dell'assicurazione.
<b>FRANCHIGIA</b>	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di <b>Sinistro</b> viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell' <b>Assicurato</b> .
<b>SCOPERTO</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico in caso di <b>Sinistro</b> .
<b>INDENNIZZO</b>	La somma dovuta dalla <b>Società</b> in caso di <b>Sinistro</b> .
<b>MASSIMALE PER SINISTRO</b>	La massima esposizione della <b>Società</b> per ogni <b>Sinistro</b> , qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>PERIODO ASSICURATIVO</b>	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza/cessazione dell'assicurazione.
<b>CERTIFICATO/POLIZZA</b>	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal <b>Contraente</b> alla <b>Società</b> .
<b>RETRIBUZIONE ANNUA LORDA AI FINI DEL CONTEGGIO DEL PREMIO</b>	Ammontare delle retribuzioni lorde erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (Agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato risultanti dai libri paga e contabili.
<b>RISCHIO</b>	La probabilità che si verifichi il <b>Sinistro</b> e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa nei confronti di ogni singola persona danneggiata considerata indipendentemente da eventuali altre; pertanto, qualora un medesimo evento dannoso provochi danni risarcibili a più persone, ai fini del presente contratto, verranno considerati come una molteplicità di sinistri in rapporto al numero delle persone danneggiate. Qualora una richiesta di risarcimento venisse presentata

in sede di rivalsa che comprende più soggetti danneggiati ciascuno di essi varrà, ai fini del presente contratto, come singolo sinistro.

**DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO**

Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli Appaltatori, ma incluse:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa;
- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.

Per effetto di questa definizione qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a "dipendenti o prestatori di lavoro" di cui alla presente definizione.

**COSE**

sia i beni materiali che gli animali.

**DANNI MATERIALI**

Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale.

**DANNI MATERIALI**

Il pregiudizio economico conseguente la distruzione o il danneggiamento di cose.

## SCHEDA DI COPERTURA

### 1. Società/Assicuratori:

La Compagnia Aggiudicataria \_\_\_\_\_

### 2. Contrente ed Assicurato

Comune di Agerola  
Piazza Unità d'Italia, 15  
80051 Agerola (Na)  
c.f. 00559860630

### 3. Periodo di Assicurazione

Durata del Contratto  
Quattro anni (48 mesi) a partire dalla data di emissione del documento di polizza/inizio copertura

### 4. Massimali di Garanzia

Euro **5.000.000,00** per sinistro con il limite di:  
Euro **5.000.000,00** per ogni persona danneggiata per RCT  
Euro **5.000.000,00** per danni a cose od animali per RCT  
Euro **5.000.000,00** per ogni persona danneggiata per RCO  
Euro **5.000.000,00** per RCT, RCO ed in combinato RCT-RCO e per sinistro

### 5. Franchigia per sinistro

Euro 2.000,00

### 6. Calcolo del Premio annuo

Importo delle Retribuzioni	Tasso Lordo	Premio Lordo Annuo
Euro 811.590,71	_____ ‰	Euro _____

### 7. Scomposizione del Premio

Premio Netto Annuo	Tasse	Premio Lordo Annuo
Euro _____	Euro _____	Euro _____

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente **Polizza** è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'**Assicurato** nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e competenze, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività esercitate dall'**Assicurato** per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, attribuite, consentite e delegate all'Ente Contraente, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O. ed Aziende possedute o controllate dall'Assicurato, salvo che ne derivi all'Assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi e/o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C..

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornire, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 01

### DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del **Rischio**, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

### Art. 02

### PROVA E MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il **Contratto** e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

### Art. 03

### DURATA DEL CONTRATTO

Il **Contratto** è valido per il Periodo di Assicurazione indicato nel frontespizio di polizza o nella **Scheda di Copertura**.

Se l'Assicurazione è stipulata per una durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (pec) da spedirsi almeno tre mesi prima della scadenza annuale.

Ai sensi delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, si conviene che nell'ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, è in ogni caso facoltà del Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente Assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

**Art. 04****PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il **Contraente** è tenuto al pagamento della prima rata di **Premio** entro 60 giorni dalla data della decorrenza della **Polizza/Certificato**.

Se il **Contraente** non paga il **Premio** entro sessanta giorni, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l'obbligo, in capo al **Contraente**, di pagare il **Premio**.

Se il **Contraente** non paga il **Premio** per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattuali successive stabilite.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18.01.2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di trenta giorni di cui all'art. 3 del medesimo Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

**Art. 05****MASSIMALI DI GARANZIA**

La Società, sulla base delle presenti condizioni, presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme, fatta salva l'applicazione di differenti limiti di indennizzo laddove espressamente previsti nella presente polizza:

**Euro 5.000.000,00** per sinistro con il limite di:

**Euro 5.000.000,00** per ogni persona danneggiata per RCT

**Euro 5.000.000,00** per danni a cose od animali per RCT

**Euro 5.000.000,00** per ogni persona danneggiata per RCO

**Euro 5.000.000,00** per RCT, RCO ed in combinato RCT-RCO e per sinistro

**Art. 06****VARIAZIONI DI RISCHIO**

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il **Rischio**, gli **Assicuratori** possono richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'**Assicurato** non accetti le nuove condizioni, gli **Assicuratori**, nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, hanno diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di **Rischio**, il **Premio** è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'**Assicurato**.

A parziale deroga dell'art. 01 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", l'omissione della dichiarazione da parte dell'**Assicurato** e/o del **Contraente** di una circostanza aggravante del **Rischio**, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della **Polizza/Certificato** e durante il corso del medesimo, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il **Contraente** avrà l'obbligo di corrispondere agli **Assicuratori** il maggior **Premio** proporzionale al maggior **Rischio** che ne deriva.

Resta inteso che l'**Assicurato** avrà l'obbligo di corrispondere agli **Assicuratori** il maggior **Premio** correlato al maggior **Rischio** che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

**Art. 07****FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE AGLI ASSICURATORI**

Tutte le comunicazioni alle quali l'**Assicurato** è tenuto devono esser fatte con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica, posta certificata o altro mezzo idoneo.

**Art. 08****REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO**

La presente polizza non è soggetta a regolazione del **Premio** (Premio FLAT).

**Art. 09****ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota pro mille offerta per il totale delle retribuzioni lorde erogate nell'anno 2023 al personale avente un rapporto di impiego e/o di servizio con l'Ente, pari ad € 811.590,71.

**Art. 10****OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO**

Il **Contraente**, in caso di **Sinistro**, deve darne notizia agli **Assicuratori** entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui è venuto a conoscenza dello stesso, tramite l'Agenzia cui è assegnata la Polizza o l'Agenzia altrimenti incaricata dai medesimi Assicuratori della gestione dei sinistri.

Deve, inoltre, fornire agli **Assicuratori** ed ai loro mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Ai fini della garanzia RCO l'**Assicurato** deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'**Assicurato** ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Fermi restando i termini della denuncia del sinistro previsti nel presente articolo, del pari l'Assicurato deve dare comunicazione agli **Assicuratori** di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell'INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga ai sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e ss.mm.ii., trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

**Art. 11****GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO**

Gli **Assicuratori** assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, gli Assicuratori, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continueranno a proprie spese la gestione in sede civile e penale della vertenza, fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Gli Assicuratori devono in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel **Certificato** per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** ed **Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse. Gli **Assicuratori** non riconoscono ed assumono spese incontrate dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano da essi designati. Gli **Assicuratori** non rispondono di multe od ammende.

**Art. 12****RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di **Sinistro** e sino al sessantesimo giorno dal pagamento/rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, gli **Assicuratori** possono recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica, posta certificata o altro mezzo idoneo con preavviso di 120 giorni. In tal caso gli **Assicuratori** mettono a disposizione del **Contraente** la quota di **Premio** relativa al periodo di **Rischio** pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche l'Assicurato/Contrente può recedere dal contratto, con le stesse modalità sopra indicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione dei premi o ratei di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto degli Assicuratori e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare in seguito al recesso.

**Art. 13**

**FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 28/2010.

**Art. 14**

**ONERI FISCALI**

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dagli Assicuratori.

**Art. 15**

**LEGGE APPLICABILE - GIURISDIZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI**

È convenuto tra le parti che il presente Certificato è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato esclusivamente in base alla stessa.

Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell'Assicurato agli Assicuratori ai sensi del presente Certificato, questi ultimi eleggono domicilio presso la sede legale della società.

L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli Assicuratori di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.

**Art. 16**

**CLAUSOLA BROKER – Non operativa**

Si dà atto che l'Assicurato e/o Contraente non ha conferito mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, ad alcuna società di brokeraggio.

**Art. 17**

**ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente/Assicurato è esonerato dal comunicare preventivamente agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni stipulate per lo stesso Rischio.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne comunicazione a tutti gli Assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri ai sensi dell'art. 1910 c.c.. Solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, la presente polizza opererà in eccedenza a dette assicurazioni mentre in caso di inefficienza, anche parziale, delle medesime, la presente polizza opererà come se le altre assicurazioni non esistessero.

**Art. 18**

**OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società entro i trenta giorni successivi ad ogni scadenza annuale si impegna a fornire all'Assicurato il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) Sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta del risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) Sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) Sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);



d) Sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Assicurato mediante supporto informatico, utilizzabile dall'Assicurato stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono all'Assicurato di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. 12, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente.

#### **Art. 19**

#### **COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C.)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di Sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La spettabile ..... che in forza della presente clausola riceve mandato delle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare in loro nome e conto tutti gli atti afferenti il presente contratto, viene designata Coassicuratrice Delegataria. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso o alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'eventuale esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze, e comunque di ogni obbligazione fra le parti derivanti dal contratto stesso; la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

#### **Art. 20**

#### **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP-CIG/CUP. Qualora la società non assolva gli obblighi previsti nell'art. 3 della Legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo. L'Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 21**

#### **RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia ad esercitare la rivalsa ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di Amministratori e Dipendenti del Contraente/Assicurato, salvo il caso di dolo. La rivalsa della Società è consentita per i danni ascrivibili a "responsabilità amministrativa" dei predetti soggetti, accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti, ed entro i limiti stabiliti dalla predetta

sentenza. Pertanto il Contraente/Assicurato si impegna a rimborsare alla Società ogni somma dalla stessa liquidata a ristoro del danno causato a terzi, nei limiti di quanto il Contraente/Assicurato stesso dovesse percepire in esecuzione della sentenza della Corte dei Conti a titolo di danno erariale, essendo l'importo di tale danno totalmente ascrivibile alla responsabilità amministrativa di Amministratori e Dipendenti non oggetto della presente copertura assicurativa.

**Art. 22****INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art. 23****VALIDITA' TERRITORIALE**

L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada e Messico. L'Assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

## CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

### Art. 24

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne il **Contraente** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti gravemente colposi e dolosi commessi da persone delle quali il **Contraente** debba rispondere ai sensi di legge e del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto all'art. 21.

Gli **Assicuratori** si obbligano inoltre a tenere indenne il **Contraente** di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

#### B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato/Contraente**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modifiche, per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro e dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/02/2000 n. 38 e successive modifiche, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori interinali così come definiti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 38/2000, per morte (ai superstiti) e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente minima del 6% calcolata sulla base delle tabelle annesse al D. Lgs. n. 38/2000.

Si intendono compresi in garanzia anche il personale occasionale e gli allievi assicurati ai sensi del D.P.R. del 30.06.1965, n. 1124, nonché i prestatori di lavoro temporaneo ai sensi della Legge 24.06.1997, n. 196, per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da enti similari, siano essi assistenziali o previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'assicurazione comprende le malattie professionali contratte per colpa dell'**Assicurato**, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non opera:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
  - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti del Contraente;
  - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori o legali rappresentanti del Contraente; quest'esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
  - per i danni derivanti da mobbing o da bossing.

**Art. 25****PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"**

Tutti i soggetti dotati di personalità fisica e giuridica sono considerati terzi.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il **Contraente** ed iscritte all'I.N.A.I.L., subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni alla persona e fatto salvo quanto disposto all'art. 24 lett. B.

I medesimi sono invece considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- per danni recati a cose di loro proprietà;
- qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.

Sono parificati a tutti gli effetti ai **Dipendenti**, a titolo esemplificativo e non limitativo, i volontari che svolgono attività presso il **Contraente**, i terzi che partecipano occasionalmente ai lavori, i collaboratori (quali consulenti, professionisti, obiettori di coscienza/volontari del servizio civile sostitutivo, tirocinanti di qualsiasi tipo, personale inserito nei servizi socio-assistenziali, addetti ai lavori socialmente utili o di pubblica utilità) che svolgono comunque funzioni di carattere continuativo o temporaneo o sporadico o per conto del **Contraente** o comunque all'interno dei locali del **Contraente** medesimo.

**Art. 26****RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.**

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

**26.1 Committenza auto ed altri veicoli**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al **Contraente** ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi **Dipendenti** in relazione alla guida di veicoli (autoveicoli, ciclomotori, motocicli) purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del **Contraente** od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni eventuale altra copertura o garanzia assicurativa, di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

**26.2 Danni a mezzi sotto carico e scarico**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

**26.3 Veicoli dei Dipendenti (autoveicoli, motocicli e ciclomotori)**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni cagionati ai veicoli dei **Dipendenti**, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree

adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del **Contraente** ed altro. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia pari al minimo di polizza e con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno.

#### **26.4 Mense/Insegne**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino.

#### **26.5 Carrelli e Macchine Operatrici**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso di carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina del D. Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche.

#### **26.6 Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia**

La garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'**Assicurato** per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad € 500.000,00.

#### **26.7 R.C. da Committenza lavori**

Premesso che l'**Assicurato** può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'**Assicurato**, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone; l'**Assicurato** e i propri **Dipendenti**, dette imprese e i loro **Dipendenti** e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
- gli **Assicuratori** eserciteranno il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzati dall'**Assicurato**.

#### **26.8 Infortuni subiti dai subappaltatori e loro Dipendenti**

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., ed anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro **Dipendenti**, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'**Assicurato** e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

#### **26.9 Danni a condutture ed impianti sotterranei**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il **Contraente** possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli. Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'**Assicurato** che commissionati a terzi. In tal caso, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** nella sua qualità di committente tali lavori, fermo il diritto di rivalsa da parte degli Assicuratori nei confronti dell'appaltatore.

Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo pari alla **Franchigia** di polizza e con il massimo risarcimento di € 500.000,00 per **Sinistro** e per anno.

#### **26.10 Danni da cedimento o franamento del terreno**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni **Sinistro** (con il minimo pari alla **Franchigia** di Polizza) nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Per danni ad altre cose in genere si applica la **Franchigia** di **Polizza** per ogni **Sinistro**.

#### **26.11 Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo pari alla Franchigia di Polizza e nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di **€ 250.000,00** per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

#### **26.12 Danni da furto**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo pari alla Franchigia di Polizza per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di **€ 200.000,00** per ciascun periodo assicurativo annuo.

#### **26.13 Danni ai locali e alle cose di terzi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni ai locali e alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo pari alla Franchigia di Polizza per ogni danneggiato. Il massimo risarcimento per ciascun periodo assicurativo annuo non potrà comunque superare l'importo di **€ 500.000,00**.

#### **26.14 Cose in consegna e custodia**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli art. 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata applicando la Franchigia di Polizza per ogni danneggiato con il massimo di **€ 50.000,00** per ciascun periodo assicurativo annuo.

#### **26.15 Responsabilità Civile personale dei Dipendenti**

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i Dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri Dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compresi il "responsabile del servizio di protezione e prevenzione" ed il "responsabile dei lavori", il "coordinatore della progettazione", il "coordinatore per l'esecuzione" per la responsabilità civile personale ad essi incombente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

Ciò entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per Sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.

#### **26.16 Responsabilità da Incendio**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da incendio a terzi.

#### **26.17 Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensostrutture/aree verdi/cabine elettriche**

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di:

- Fabbricati e relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, aree verdi in genere compresi tutti i relativi impianti fissi e non;
- Tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da terzi. Per le

aree verdi è compresa la responsabilità derivata dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari;

- Cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;

#### **26.18 Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;

#### **26.19 Spettacoli/Sagre/Manifestazioni/Feste/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici. È però compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà ed utilizzo di cani da guardia;

#### **26.20 Impianti sportivi e ricreativi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché, l'organizzazione di corsi sportivi;

#### **26.21 Scuole/Asili/Corsi d'istruzione/Assistenza sociale in genere**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di scuole comunali e non, nidi d'infanzia, scuole materne, centri ricreativi e colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso Aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all'estero, centri per portatori di handicap ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti tra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi in ambito di attività scolastiche e parascolastiche; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente tale servizio. La garanzia comprende inoltre la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, degli organi collegiali. È garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non, e agli organi collegiali. E' compresa inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l'ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, subiti dai minori medesimi. La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate, anziani, alloggi per tossico dipendenti, stabilimenti termali. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa la responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Premesso inoltre che l'Assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all'interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l'attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l'infanzia, con affidamento presso case private con l'ausilio e il controllo di baby-sitter; gestisce l'assistenza agli anziani e portatori di handicap presso case private con l'ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l'assicurazione vale per l'esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovantesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse; in relazione agli inserimenti terapeutici

presso aziende, società ed enti, la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende, e/o Ente presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori. È compresa la gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.

#### **26.22 Proprietà ed uso di cani/Gestione canili**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;

#### **26.23 Uffici/Magazzini/Parcheeggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli/Mercati e varie attività**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo e gestioni di animali in genere;

#### **26.24 Proprietà e/o gestione di giochi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e simili) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;

#### **26.25 Mezzi di trasporto non a motore**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;

#### **26.26 Consegna/Prelievo/Rifornimento**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento;

#### **26.27 Gestione di attività e/o servizi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;

#### **26.28 Acquedotti/Rete fognaria**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla proprietà e manutenzione:

- di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
- della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o condutture.

#### **26.29 Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica;

#### **26.30 Servizio di polizia municipale**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dal servizio di polizia municipale, anche esercitata con l'utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce ed esplosivi;

#### **26.31 Lavori di pulizia e manutenzione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** da lavori di pulizia e manutenzioni in genere;



### **26.32 Infermeria e pronto soccorso**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.

### **26.33 Farmacie e smercio prodotti in genere**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere, compresa la vendita di farmaci e materiale farmaceutico in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

### **26.34 Inquinamento accidentale**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato stesso;

### **26.35 Raccolta e smaltimento rifiuti**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane o contenitori in genere, esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori; pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale;

### **26.36 Responsabilità derivante dal D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii.**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal **D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008** e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai Dipendenti dell'Assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

### **26.37 Impiego di fuochi d'artificio**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 26.19, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l'utilizzo di cartucce a salve, sempreché il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti. Questa garanzia è prestata applicando la franchigia di polizza per ogni danneggiato, con il massimo di € 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

## **Art. 27**

## **DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
  - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aree, terreni o colture;
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
  - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto, tranne quanto previsto all'art. 26.12;
- e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc);
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della RC derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali,

nonché di quanto previsto all'art. 26.37. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;

- h) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, ad eccezione di quanto previsto all'art. 28;
- i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
- j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
- k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
- l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
- m) derivanti da qualsiasi tipo di RC professionale;
- n) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose;

**Art. 28****TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI ED INONDAZIONI**

La presente copertura viene estesa ai danni derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, aventi come causa un evento naturale. Tale estensione viene offerta con un sottolimito per sinistro e per anno pari ad € 1.000.000,00 con uno scoperto del 20% e una franchigia minima per sinistro di € 15.000,00.

**Art. 29****LIMITI DI RISARCIMENTO**

Descrizione	Scoperto	Franchigia (€)	Limite di risarcimento
Ogni e qualsiasi danno		€ 2.000,00	I massimali RCT/O di polizza
Danni da RCO	Nessuno	Nessuno	I massimali RCO di polizza
Autoveicoli dei dipendenti in sosta (art. 26.3)	Nessuno	€ 2.000,00	€ 250.000,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei (art. 26.9)	10%	€ 2.000,00	€ 500.000,00
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno (art. 26.10)	10%	€ 2.000,00	€ 500.000,00
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno (art. 26.10)	Nessuno	€ 2.000,00	€ 500.000,00
Danni da interruzioni e sospensioni di attività (art. 26.11)	10%	€ 2.000,00	€ 250.000,00
Danni da furto (art. 26.12)	10%	€ 2.000,00	€ 200.000,00
Danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito dei lavori (art. 26.13)	10%	€ 2.000,00	€ 500.000,00
Cose in consegna e custodia (art. 26.14)	Nessuno	€ 2.000,00	€ 50.000,00
Danni da incendio (art. 26.16)	Nessuno	€ 2.000,00	€ 1.000.000,00
Danni da acquedotti e rete fognaria (art. 26.28)	Nessuno	€ 2.000,00	€ 500.000,00
Inquinamento accidentale (art. 26.34)	10%	€ 2.000,00	€ 500.000,00
Impiego fuochi artificiali (art. 26.37)	Nessuno	€ 2.000,00	€ 150.000,00
Danni da alluvioni, inondazioni,	20%	€ 15.000,00	€ 1.000.000,00

terremoti e calamità naturali (art. 28)			
Altri eventi riconducibili al rischio assicurato e non specificatamente indicati e/o esclusi		€ 2.000,00	Massimale assicurato

**Art. 30**
**FRANCHIGIA IN FORMA SIR (cd. "Self Insured Retention")**

Le garanzie di polizza sono prestate solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo della Self Insured Retention (SIR) prevista nella scheda di polizza e pari ad € 2.000,00, importo che abroga eventuali franchigie di ammontare inferiore contenute nelle condizioni contrattuali e fatti salvi comunque scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in Polizza per particolari garanzie.

L'ufficio competente dell'Assicurato e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie e/o liquidazione dei sinistri) provvederà direttamente all'istruzione e liquidazione dei sinistri nei limiti della SIR sopra detta.

L'ammontare della SIR resta a carico dell'Assicurato a titolo di importo assoluto.

Per le richieste di risarcimento di importo pari o inferiori all'importo della SIR che vengono gestite direttamente ed integralmente dall'Assicurato e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati, le spese di difesa sono a carico del Contraente.

L'Assicurato assumerà la gestione diretta dei sinistri anche qualora, pur non essendo precisato l'ammontare della richiesta di risarcimento, i sinistri medesimi sono evidentemente di importo pari o inferiore al suddetto importo della SIR.

Nel caso in cui la richiesta venisse successivamente precisata in cifra superiore all'importo della predetta SIR, la gestione sarà assunta dalla Società che potrà incaricare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dall'Assicurato e/o di altri soggetti da lui debitamente autorizzati; in tal caso, il Contraente pagherà le spese peritali e/o legali sino a quel momento maturate.

Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che l'Assicurato e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati possano denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima.

Si precisa che le denunce cautelative per sinistri di importo inferiore alla SIR non saranno oggetto di riserva da parte della Società ai fini dell'andamento tecnico della polizza.

L'Assicurato si impegna a fornire, con cadenza trimestrale, un elenco dei sinistri in gestione diretta con indicazione delle seguenti specificità:

- data di accadimento del sinistro;
- data di notifica al Contraente;
- importo richiesto per i sinistri aperti;
- importo liquidato per i sinistri definiti.

La Società potrà richiedere di avere accesso alla documentazione relativa ai predetti sinistri, in tutto o in parte, sia in maniera diretta, sia per tramite di propri fiduciari, e l'Assicurato si impegna a fornire la documentazione richiesta o, in alternativa, a consentirne la visione presso i propri uffici, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto e degli eventuali rinnovi, la Società si impegna a far pervenire al Contraente, tramite lettera raccomandata R/R ovvero via pec, l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in SIR da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro;
- data di denuncia del sinistro;
- data di liquidazione del sinistro;
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato;
- importo da recuperare nei confronti del Contraente.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società, richiesta che sarà corredata da documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento dei danni.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno ed il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro i successivi 60 giorni dalla richiesta.

In entrambi i casi, se la richiesta perviene all'Ente senza tale documentazione il termine entro cui provvedere al rimborso decorre dalla data di effettivo ricevimento della documentazione medesima.

La Società

Il Contraente

---

### **Dichiarazione del Contraente Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile**

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, i sottoscrittori dichiarano di approvare le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione qui sotto richiamati:

<b>Art. 05</b>	<b>MASSIMALI DI GARANZIA</b>
<b>Art. 06</b>	<b>VARIAZIONI DI RISCHIO</b>
<b>Art. 10</b>	<b>OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO</b>
<b>Art. 12</b>	<b>RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO</b>
<b>Art. 13</b>	<b>FORO COMPETENTE</b>
<b>Art. 15</b>	<b>LEGGE APPLICABILE - GIURISDIZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI</b>
<b>Art. 17</b>	<b>ALTRE ASSICURAZIONI</b>
<b>Art. 18</b>	<b>OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO</b>
<b>Art. 20</b>	<b>TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI</b>
<b>Art. 23</b>	<b>VALIDITA' TERRITORIALE</b>
<b>Art. 25</b>	<b>PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"</b>
<b>Art. 27</b>	<b>DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI</b>
<b>Art. 29</b>	<b>LIMITI DI RISARCIMENTO</b>
<b>Art. 30</b>	<b>FRANCHIGIA IN FORMA SIR</b>

La Società

Il Contraente

---